

All. n. 1



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca
Emanato con D.R. n. 62 del 6.2.2018

Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito dei Cicli dei Dottorati di ricerca, l'istituzione ed il funzionamento dei singoli corsi di dottorato di ricerca dell'Università del Salento, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 (pubblicato su G.U. n.104 del 06.05.2013) relativo al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Art. 2 - Finalità e durata del Corso di dottorato di Ricerca

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Ogni corso di Dottorato è costituito da un ciclo di attività di almeno tre anni accademici, al termine del quale si consegue il titolo di Dottore di ricerca.

TITOLO II

ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 - Attivazione dei corsi di Dottorati di Ricerca

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, l'attivazione di corsi di Dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 2 comma 2 del DM n. 45 dell'8 febbraio 2013. Nell'ipotesi di proposte di attivazione inoltrate da Dipartimenti congiuntamente o in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, le stesse proposte dovranno indicare il Dipartimento sede amministrativa unica del corso.

2. La procedura prevede:

- a) la presentazione di una o più proposte progettuali da parte dei Dipartimenti;
- b) la valutazione delle stesse da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- c) la richiesta di accreditamento da inviare al MIUR.

3. Le proposte devono documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 4.

4. Le proposte devono essere presentate annualmente agli Organi competenti entro il termine stabilito dal Rettore.

Entro la medesima data le strutture interessate devono, altresì, trasmettere ai competenti organi di Ateneo le eventuali richieste di adesione ai corsi di dottorato organizzati da altre Università e/o enti di ricerca pubblici o privati, nonché consorzi universitari.

Le proposte di convenzione e/o consorzio devono prevedere l'apporto degli enti coinvolti sia in termini di strutture/mezzi che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una concreta partecipazione.

5. Ciascuna proposta, relativa ai Dottorati con sede amministrativa presso l'Università del Salento - deliberata dai Consigli di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e ricercatori ad esso afferenti - e avanzata agli Organi competenti, deve contenere:

- a) la denominazione completa del corso di dottorato, con l'indicazione degli eventuali curricula;
- b) le tematiche e gli ambiti di ricerca;

- c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche anche articolati in curricula paralleli;
 - d) i requisiti di partecipazione al corso;
 - e) i tempi e le sedi di addestramento;
 - f) le strutture utilizzabili;
 - g) il numero massimo di studenti ammissibili nonché il piano finanziario comprensivo delle borse di studio programmate nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 4, comma 3;
 - h) le eventuali altre Università con cui consorziarsi e/o stipulare convenzioni per l'attivazione dei Corsi e il loro apporto nel contesto didattico/organizzativo e finanziario, descritto in una specifica lettera d'intenti;
 - i) gli eventuali enti di ricerca privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi e che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una specifica lettera di intenti;
 - j) la composizione del Collegio dei docenti, in ossequio alle disposizioni di cui al successivo art. 6, comma 2, corredata di curriculum scientifico degli stessi redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 45/2013.
6. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dall'Università del Salento e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
7. L'Università del Salento può, tramite apposite convenzioni, partecipare a corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso altre università italiane o straniere in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del DM 45/2013.

Art. 4 - Accredimento dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati previo accreditamento concesso dal MIUR con decreto, su conforme parere dell'ANVUR.
2. Il sistema di accreditamento, di durata quinquennale, comprende l'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, con le modalità previste all'art. 3 del DM n. 45/2013. La perdita di uno o più requisiti comporta, con effetto immediato, la revoca dell'accREDITamento e la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato interessato.
3. I requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi indicati all'art. 4, comma 1 del DM n. 45/2013 riguardano i seguenti aspetti:
- a) la composizione del collegio dei docenti;
 - b) la qualità della ricerca dei membri del collegio;
 - c) un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato per ciascun ciclo, con disponibilità non inferiore a quattro per ciascun corso. Il numero medio di 6 borse di dottorato e minimo di 4 borse di dottorato per ciascun ciclo attivato si riferisce esclusivamente ai dottorati autonomi di ateneo. Per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, il criterio quantitativo di riferimento è relativo alla partecipazione da parte della singola istituzione, compresa la sede amministrativa, con almeno 3 borse di dottorato. Per i dottorati in convenzione con università straniere e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriale) la previsione di almeno 4 borse di dottorato;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - f) la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. Nel caso di accREDITamento di dottorati attivati in convenzione con altre università ed enti di

ricerca pubblici o privati o da consorzi si applicano le previsioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del DM n. 45/2013.

Art. 5 - Nuclei di Valutazione e requisiti di idoneità

La valutazione dei requisiti è effettuata, con apposita relazione, dal Nucleo di Valutazione al momento della istituzione dei corsi, nonché in occasione dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR.

Art. 6 - Organi del corso di dottorato di ricerca

1. Gli organi del corso di dottorato di ricerca sono:

- il Collegio dei Docenti;
- il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Nel caso di dottorati in convenzione, ai fini del dottorato, con università straniere, i docenti stranieri sono computabili nel numero minimo dei sedici. Per i dottorati non in convenzione, ai fini del dottorato, con università straniere, i docenti stranieri possono essere conteggiati esclusivamente se esiste una convenzione tra l'Ateneo del Salento e l'Ateneo di appartenenza degli stessi, stipulata ai sensi dell'art.6, comma 11 della L. 240/2010.

Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) del DM 45/2013, il Collegio può essere formato sino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti.

3. Ciascun collegio è integrato, esclusivamente in occasione della discussione di punti relativi ai problemi didattici ed organizzativi del corso di dottorato, con un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al primo o al secondo anno di corso da parte di tutti i dottorandi con carriera attiva. Il coordinatore del dottorato indice le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi. La durata di tale carica è pari a due anni.

4. Il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente), primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Le domande di partecipazione al Collegio docenti dei singoli corsi di dottorato devono essere presentate annualmente, in occasione dell'istituzione del ciclo, al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti proponenti ed approvate dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. La domanda di adesione al Collegio presentata dai professori di I e II fascia, nonché dai ricercatori universitari, deve essere corredata dall'elenco della produzione scientifica e di documentati risultati di ricerca di livello internazionale dell'ultimo quinquennio; l'adesione al collegio, presentata da primi ricercatori o dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici o privati di ricerca, ovvero da esperti, deve essere corredata dal Curriculum vitae, con l'indicazione degli incarichi professionali attinenti alle tematiche del dottorato nonché delle eventuali pubblicazioni.

5. Il Collegio, anche successivamente all'attivazione, può essere integrato con ulteriori componenti, su proposta del Collegio medesimo ed approvazione del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. Il Direttore di Dipartimento, entro 20 giorni dall'avvenuta notifica da parte del Collegio, trasmette il relativo provvedimento sulla richiesta di nuova adesione al Nucleo di Valutazione che esprime parere vincolante.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente del Collegio, il Coordinatore ne dà tempestiva notizia al Collegio che verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi precedenti

del presente articolo ed adotta, ove necessario, misure atte a ripristinare la composizione del Collegio medesimo nel rispetto dei requisiti medesimi.

Di tutte le modifiche del Collegio docenti, il Coordinatore dà tempestiva comunicazione al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti proponenti che, entro 20 giorni, trasmettono il relativo provvedimento al Nucleo di Valutazione d'Ateneo il quale esprime parere vincolante.

All'atto della presentazione della domanda di adesione al Collegio docenti, l'interessato assume l'impegno a far parte di un solo collegio a livello nazionale.

6. Il Collegio provvede a:

- a) eleggere il coordinatore tra i suoi componenti;
- b) eleggere i responsabili di eventuali curricula;
- c) compilare e trasmettere, annualmente, nella persona del suo Coordinatore, la proposta di accreditamento iniziale o di mantenimento dei requisiti, così come previsto dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
- d) curare la compilazione delle schede che saranno allegate al bando di ammissione e che conterranno l'indicazione del numero dei posti e delle borse, anche eventualmente a tematica vincolata, le tematiche di ricerca del corso di dottorato, i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione, l'indicazione della lingua nella quale possono essere svolte le prove, la possibilità di svolgere le prove a distanza ed ove possibile, il calendario delle prove medesime;
- e) organizzare l'attività scientifica e didattica del corso;
- f) individuare il percorso formativo e l'argomento della tesi di ricerca di ciascun dottorando sentito lo stesso dottorando;
- g) sentito il dottorando, designare per ciascun dottorando almeno un tutor scegliendolo anche fra docenti esterni al Collegio anche appartenenti ad altre università italiane o straniere o tra il personale di ricerca appartenente ad Enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri;
- h) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, stabilite preventivamente dalla Scuola di dottorato, anche al fine dell'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con decreto del Rettore, con perdita della borsa di studio, se concessa;
- i) proporre l'esclusione dei dottorandi dal Corso ove si configurino le situazioni di cui al successivo art. 22;
- j) individuare i nominativi da proporre al Rettore per la composizione della Commissione per l'ammissione al corso e della Commissione per l'esame finale di Dottorato;
- k) individuare i nominativi dei valutatori della tesi finale dei dottorandi che saranno nominati dal Coordinatore del corso, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca" emanate dal Rettore;
- l) autorizzare il dottorando a svolgere limitate attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa.

7. L'attività didattica e tutoriale, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I professori di I e II fascia, nonché i ricercatori appartenenti all'Università del Salento, i quali intendano aderire al Collegio Docenti di un dottorato di ricerca attivato da altro Ateneo, devono preventivamente acquisire il nulla osta dal Consiglio di Dipartimento cui afferiscono.

8. Il Collegio docenti è convocato dal Coordinatore del corso di dottorato.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta, è inviata ai componenti secondo le consuete modalità.

Il numero dei presenti per la validità della seduta del Collegio docenti deve essere di almeno la metà più uno, arrotondato per eccesso dei componenti dell'Organo. Di ogni riunione è redatto regolare verbale.

È consentita la partecipazione in videoconferenza. In tal caso, i componenti interessati devono

avanzare al Coordinatore una richiesta tempestiva, onde consentire di approntare i supporti tecnici utili al corretto svolgimento e registrazione della seduta.

Le deliberazioni sono valide se vota a favore la maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio docenti è presieduto dal Coordinatore il quale:

a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, o nel caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Salento; in caso di corsi di nuova istituzione il Coordinatore del Collegio è eletto dal Consiglio di Dipartimento;

b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento;

c) dura in carica per quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il coordinatore rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Coordinatore designato in occasione delle successive procedure di accreditamento;

d) designa, nella riunione di insediamento, un vice Coordinatore, tra i professori componenti il Collegio, con funzioni sostitutive in caso di suo impedimento o assenza;

e) può adottare, con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità ed urgenza, determinazioni su materie che siano di competenza del Collegio docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile successiva;

f) coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici e con gli Enti esterni;

g) provvede a tutti gli adempimenti collegati alla partecipazione del Dottorato alla Scuola di Dottorato dell'Ateneo.

h) comunica annualmente al Rettore, con nota formale, l'avvio del Corso di dottorato;

i) nomina i valutatori delle tesi finali dei dottorandi secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca" emanate dal Rettore.

Art. 7 - Scuola di Dottorato

Ciascun Dottorato di Ricerca attivato dall'Università del Salento in qualità di sede amministrativa aderisce obbligatoriamente alla Scuola di dottorato dell'Università del Salento, rispettandone il Regolamento.

La Scuola di dottorato promuove processi di coordinamento con gli Enti territoriali di diritto allo studio.

Art. 8 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 9 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università del Salento può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Università del Salento può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti

coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art.10 - Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale

1. Le convenzioni di cotutela sono approvate dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 89 dello Statuto e comunicate al Rettore.

2. Esse disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni in ciascuna delle due istituzioni. Il periodo complessivo di permanenza presso la sede cooperante non può essere inferiore a sei mesi;

b) vengono nominati due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;

c) la redazione e la discussione della tesi avviene, almeno in parte, nella lingua dell'Università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;

d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni secondo le modalità della convenzione;

e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di";

f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può eccezionalmente autorizzare l'attivazione della co-tutela;

g) al termine di ciascun anno di Corso successivo all'avvio della cotutela di tesi il Collegio dei Docenti procede alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

3. Per gli accordi di cotutela vigono le regole previste dalle convenzioni stipulate con gli enti stranieri, anche eventualmente in deroga alle norme previste dal presente Regolamento relativamente all'ammissione all'esame finale ed alle modalità di svolgimento del medesimo.

Art. 11 - Borse di studio e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti entro trenta giorni dalla fine del relativo anno di corso, al fine di garantire continuità nell'erogazione della borsa di studio.

2. L'importo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo sarà adeguato con gli eventuali aumenti e/ incrementi previsti dalle disposizioni di legge nonché dalle disposizioni normative, ministeriali e regolamentari in materia. La durata dell'erogazione della borsa è pari a quella del Corso (tre anni).

In particolare, per i posti con borsa finanziati da enti esterni e/o nell'ambito di specifici progetti di collaborazione comunitaria ed internazionale attivati nell'ambito dei corsi di dottorato, l'importo base della borsa di studio ministeriale può essere incrementato al fine di garantire modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, in conformità al combinato disposto di cui agli articoli 8 comma 5, del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

3. La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.

4. Qualora il dottorando beneficiario di borsa di studio sia autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, ossia in Paese diverso da quello della sede amministrativa del corso, presso università o istituti di ricerca stranieri, il dottorando medesimo potrà usufruire dell'incremento della borsa nella misura del 50 per cento da un minimo di 20 giorni, salvo quanto previsto nel caso di particolari convenzioni.

La maggiorazione per il soggiorno all'estero del dottorando sarà erogata con periodicità non inferiore al mese, previa comunicazione da parte del dottorando vistata dal referente della sede ospitante su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio. A richiesta del dottorando, la liquidazione può essere effettuata in unica soluzione, al termine del periodo di attività, previa acquisizione dell'attestazione del referente della sede che lo ha ospitato nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso la sede ospitante.

5. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando (con o senza borsa di studio) è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa.

Se il dottorando non è valutato positivamente, l'importo della borsa assegnata al dottorando o la quota del 10% dell'importo di una borsa assicurata dal Dipartimento restano nella disponibilità del Dipartimento per gli stessi fini.

6. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3 del DM 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità per i quali si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

8. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso dottorato, sono assegnate in base a distinte graduatorie di merito, ovvero quella a carattere generale e quelle a tema vincolato, formulate dalla Commissione giudicatrice.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine delle relative graduatorie fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato e secondo le modalità previste dal bando.

A parità di punteggio prevale il più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98, fatto salvo, nell'ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di precedenza determinato sulla base della valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

9. Ai pubblici dipendenti ammessi ai Corsi di dottorato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 476/84, come recentemente modificato con legge n. 240/2010, sul collocamento a domanda in congedo straordinario per motivi di studio, con o senza assegni, per il periodo di durata del Corso.

10. Le borse di dottorato di ricerca non possono essere cumulate con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

11. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione:

- 1) i titolari di borsa di studio derivante dalle assegnazioni ministeriali o da risorse di Ateneo;
- 2) i vincitori di borsa finanziata da enti esterni gravante su progetto o finanziata da altro ente

pubblico o privato;

3) i dottorandi senza borsa.

12. Nei casi disciplinati dal precedente comma la parte residua della borsa è attribuita, nell'ordine della graduatoria approvata, al primo dei dottorandi non borsisti frequentanti il Corso che ne usufruirà per i ratei restanti.

13. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, possono essere coperti mediante Convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

14. Le borse di studio, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

TITOLO III

ACCESSO AI CORSI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 12 - Requisiti d'accesso ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro il termine previsto dalla normativa vigente.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ad uno (o più) dei Corsi di dottorato senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del relativo bando, siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previsto dalla legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

I bandi conterranno l'indicazione dei titoli di laurea richiesti per l'accesso alla procedura selettiva.

3. Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione alla selezione, entro i termini di scadenza del bando, anche coloro i quali prevedano di conseguire il titolo necessario per l'accesso al dottorato di ricerca entro la data del 31 ottobre dello stesso anno.

I candidati che prevedano di conseguire il titolo entro tale data parteciperanno alla selezione con riserva.

I medesimi, ancorché presenti in posizione utile nella graduatoria di idoneità, decadranno dall'eventuale diritto di iscrizione al Corso ove non conseguano il titolo entro il 31.10 dell'anno di riferimento.

4. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione nominata per l'ammissione al dottorato, nel rispetto della normativa vigente, in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

5. Le schede dei corsi, allegate al bando di ammissione, conterranno l'indicazione dei posti per i quali è possibile concorrere, con le relative borse disponibili, ivi compresi, ove previsti, i c.d. posti a tematica vincolata, finanziati nell'ambito di determinati Programmi/Progetti o convenzioni con enti esterni, che prevedono, obbligatoriamente, lo svolgimento di una ricerca su un tema specifico.

6. Il candidato che intenda presentare domanda di partecipazione a concorsi relativi all'ammissione a più Corsi di dottorato dovrà presentare tante domande quanto sono i corsi di Dottorato prescelti, effettuando, ove previsto dal Manifesto degli studi per l'anno di riferimento, distinti versamenti.

7. Nell'ambito di ciascun corso di dottorato prescelto i candidati concorrono automaticamente per i posti a carattere generale messi a bando.

I candidati potranno richiedere di partecipare, in aggiunta, per i posti relativi ad un'unica tematica vincolata fra quelli messi a bando in ciascun dottorato.

Tale scelta deve essere obbligatoriamente indicata selezionando, all'atto della presentazione della domanda, che avverrà tramite procedura telematica, la tematica prescelta, oltre quella a carattere generale.

L'indicazione da parte del candidato di partecipare al posto con borsa a tematica vincolata implica la preferenza per l'attribuzione di quella specifica borsa rispetto alla altre.

Il candidato che non presenta domanda di partecipazione per l'assegnazione dei posti con borsa a tematica vincolata partecipa esclusivamente per i posti con o senza borsa a carattere generale, secondo le indicazioni che saranno fornite nel bando.

L'opzione effettuata dal candidato è vincolante ed irrevocabile e comporta l'obbligo per il medesimo di accettare il posto con borsa a tematica vincolata.

Tale opzione preclude al candidato di concorrere, ove previsti, per i posti con borse a tema vincolato non prescelti.

I candidati che intendano partecipare al concorso per l'assegnazione dei posti con borse a tematica vincolata saranno poi tenuti a svolgere la ricerca a tema in caso di assegnazione della borsa e ad attenersi a quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte con gli enti finanziatori esterni.

8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

9. Il bando può prevedere che i cittadini stranieri - che non intendano concorrere per l'assegnazione di borse - possano comunque chiedere di essere ammessi in soprannumero così come previsto dal bando e nel rispetto delle leggi che regolano l'immigrazione, previa valutazione del curriculum, nonché del colloquio, da parte della commissione giudicatrice.

Gli ammessi in soprannumero possono usufruire dei fondi per il funzionamento del dottorato per lo svolgimento di missioni, partecipazione a conferenze e altre attività autorizzate dal Collegio dei Docenti.

10. Le schede dei singoli Corsi di dottorato allegate al bando di ammissione possono altresì prevedere dei posti in soprannumero riservati a cittadini stranieri che siano in possesso del titolo di professore universitario, o di ricercatore universitario, o di titolo equipollente, purché di ruolo.

In tal caso, l'ammissione del dottorando in soprannumero avviene, nel rispetto della normativa sull'immigrazione, previa valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice e le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività inerenti al dottorato sono definite mediante appositi accordi di cotutela tra l'Università del Salento e quella di appartenenza.

11. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicizzato in via telematica sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.

Il bando contiene le seguenti informazioni:

- a. denominazione del corso;
- b. dipartimento proponente;
- c. coordinatore;
- d. tematiche di ricerca;
- e. numero massimo di allievi ammissibili al dottorato di ricerca;
- f. numero di posti in soprannumero riservati a studenti stranieri;
- g. numero e ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi degli artt. 4 e 11 in misura non inferiore a quattro nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, comma 1 del DM 45/2013;
- h. contributi a carico dei dottorandi ove previsti e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 11;
- i. modalità e date di svolgimento delle prove di ammissione con l'indicazione dei punteggi delle singole prove;
- k. modalità di valutazione delle prove previste;
- l. criteri di valutazione dei titoli.

Il bando, infine, può prevedere, se ne ricorrono le condizioni, che la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche per l'attribuzione degli assegni di ricerca. In tal caso l'assegno deve avere la stessa durata della borsa di dottorato e concorre a soddisfare i requisiti minimi (4) e medi (6) delle borse necessarie per l'attivazione del ciclo di dottorato.

12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 13 – Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero

1. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente documentazione:

- certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in inglese da inserire nella sezione "altri titoli" della domanda on line, completo dell'indicazione degli esami sostenuti e relative votazioni.

La Commissione giudicatrice nominata per l'ammissione al Corso di dottorato procederà, sulla base della documentazione allegata dal candidato, ad accertare l'idoneità del titolo estero, ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, *"nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi"*.

In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:

- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

- dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

-

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere effettuata entro e non oltre il termine stabilito nel bando.

2. La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando.

Art. 15 - Procedure di selezione

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate secondo le disposizioni di cui al successivo art.18.

I lavori della Commissione devono assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti.

Essi sono rivolti ad accertare non soltanto le conoscenze acquisite con riferimento alle tematiche di ricerca del corso di dottorato, ma anche la maturità scientifica, la flessibilità, l'intraprendenza a cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca.

2. Le prove di esame si svolgeranno, di norma, presso l'Università del Salento.

3. La selezione è effettuata attraverso:

a) la valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca);

b) la valutazione di una prova scritta o il progetto di ricerca secondo quanto stabilito nel bando;

c) un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l'attitudine alla ricerca su

tematiche oggetto di dottorato e sulle specifiche tematiche vincolate indicate nel bando, nell'ipotesi in cui il candidato abbia optato anche per un tema vincolato.

4. Il curriculum e ogni altro documento utile ai fini della selezione possono essere prodotti in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua indicata nel bando.

Il colloquio può essere svolto in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua indicata nel bando.

5. Il colloquio prevede una verifica della conoscenza di una o più lingue straniere indicate nel bando e/o della lingua italiana nel caso di studenti stranieri. Il punteggio assegnato a tale verifica è ricompreso nel punteggio massimo conseguibile al colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 30/100 nella valutazione della prova scritta o progetto di ricerca.

6. Le prime due prove (valutazione del progetto di ricerca o prova scritta e valutazione dei titoli) ed il relativo punteggio saranno comuni ad ambedue le tipologie di posti (a carattere generale e a tematica vincolata).

7. La terza prova (il colloquio) sarà svolta separatamente, nella medesima seduta, per il posto a tematica generale e per quello a tematica vincolata indicato dal candidato, secondo le modalità esplicitate nel capoverso precedente, e darà luogo a distinti e separati punteggi.

Nell'ipotesi in cui un candidato abbia presentato domanda anche per un posto a tematica vincolata, oltre a quella per posti a carattere generale, il colloquio verterà sia sulle tematiche generali che su quella vincolata prescelta e sarà svolto, pertanto, separatamente, ma nella medesima sede, luogo e data.

Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato riporti un punteggio almeno pari a 30/100. In difetto il candidato non sarà ammesso in graduatoria e, per l'effetto, non potrà concorrere alla selezione dei posti.

8. Il bando può prevedere che i candidati residenti o domiciliati all'estero (o, comunque, dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere impegnati all'estero nella data prevista per il colloquio), possano, su richiesta, essere ammessi a sostenere il colloquio a distanza tramite una videochiamata o analogo sistema di connessione Audio Video indicato nel bando di concorso.

La richiesta di sostenere la prova a distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro i termini previsti dal bando.

In tal caso, il candidato potrà farne richiesta secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

9. Al termine delle prove d'esame, la Commissione procederà a stilare distinte graduatorie di merito per ciascuna tipologia di posto (graduatoria per i posti a tematica generale e graduatoria per ciascuno dei posti a tematica vincolata eventualmente previsti nel bando) sommando per coloro che abbiano utilmente superato il colloquio di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo, il punteggio conseguito dai candidati nelle tre prove di esame (progetto di ricerca o prova scritta, titoli e colloquio).

10. La Commissione formula separate graduatorie di merito anche nell'ipotesi di posti riservati a borsisti di stati esteri ovvero a laureati in Università straniere.

11. I candidati che abbiano optato di concorrere sia per i posti a carattere generale, sia per un posto con borsa a tematica vincolata e che abbiano superato le prove saranno collocati, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti, nelle due distinte graduatorie con il relativo punteggio.

Il candidato che non abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 60/100 nella graduatoria per i posti a carattere generale non potrà essere collocato nelle graduatorie per i posti a tematica vincolata.

Nell'ipotesi in cui il medesimo candidato sia risultato vincitore, contemporaneamente, di posto con borsa a tematica generale e di posto con borsa a tematica vincolata, si procederà ad assegnargli il posto con borsa a tematica vincolata.

Il vincitore di un posto a tematica generale che si sia iscritto al Corso, in caso di scorrimento della graduatoria per i posti a tematica vincolata, nella quale sia collocato in posizione utile, sarà tenuto ad accettare il posto e la relativa borsa a tematica vincolata.

Non si procederà ad assegnare le borse a tematica vincolata nell'ipotesi in cui non siano presenti,

fra i soggetti vincitori dei posti messi a concorso, candidati che abbiano conseguito l' idoneità per tali tematiche specifiche.

Il vincitore di un posto con borsa a tematica vincolata non può accettare il posto, rinunciando alla borsa di studio.

12. Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori, conferisce le borse di studio e dispone l' ammissione dei candidati aventi diritto a riserva.

I posti a carattere generale con o senza borsa di studio ed i posti con borsa a tema vincolato saranno assegnati ai candidati che si trovino nelle posizioni utili nelle rispettive graduatorie redatte dalla Commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero di posti disponibili per ciascuna graduatoria, sulla base dei principi e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di età ai sensi dell' art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.

Nell' ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, invece, si applica il criterio di precedenza previsto dall' art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione economica.

In caso di ex aequo, pertanto, la borsa sarà assegnata al vincitore in possesso dell' ISEE inferiore in corso di validità.

13. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo, nonché nella sezione relativa all' Albo on line, con effetto di notifica agli interessati.

L' adempimento relativo alla pubblicità e notifica atti s' intende assolto con la pubblicazione della graduatoria nelle forme e secondo le modalità di cui al precedente comma.

Art. 16 – Modalità di iscrizione al Corso

1. Tutti i candidati ammessi al Corso di dottorato, pena la decadenza, sono tenuti a procedere, all' iscrizione telematica al medesimo, entro 15 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

2. Tutti i vincitori dovranno obbligatoriamente corrispondere in un' unica soluzione la tassa regionale per il diritto allo studio, all' atto dell' immatricolazione o della iscrizione ad anno di corso successivo al primo.

I vincitori che non procederanno all' iscrizione entro i termini innanzi indicati saranno considerati tacitamente rinunciari.

3. In qualunque momento del procedimento e anche successivamente all' avvio del Corso di dottorato, potranno essere effettuate verifiche e controlli a campione, ex art. 71 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle informazioni e dichiarazioni prodotte dai candidati, sulla validità dei documenti allegati dai candidati alla domanda on line e potrà essere richiesto anche l' originale dei suddetti documenti.

In ogni momento potrà essere disposta, con provvedimento motivato, l' esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti dal bando.

Art. 17 - Rinunce e Subentri

1. Nell' ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori i posti (con o senza borsa) resisi disponibili saranno assegnati dal Direttore della Scuola di Dottorato, con proprio provvedimento, nell' ordine delle graduatorie approvate con decreto rettorale.

2. In caso di scorrimento i vincitori avranno a disposizione il termine di 5 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere con l' accettazione del relativo posto.

3. Il termine ultimo per procedere con gli scorrimenti è il 31 dicembre dell' anno di approvazione della graduatoria ad eccezione dell' ipotesi di posti aggiuntivi con borsa finanziati da enti esterni o derivanti dalla partecipazione dell' Ateneo a procedure selettive del tipo dei Dottorati innovativi.

Art. 18 - Commissione per l' ammissione al corso di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore, o su delega il Direttore della Scuola, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, proposti dal Collegio tra i docenti di ruolo ed i ricercatori universitari in servizio afferenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti alle tematiche di ricerca del corso di dottorato.

Nessun componente potrà far parte di commissioni nominate per l'esame di ammissione al medesimo Corso di dottorato nei due cicli successivi né potrà far parte di commissioni in uscita che valutino il lavoro di tesi dei dottorandi che ha concorso a selezionare in entrata.

Con il Decreto di nomina della Commissione vengono nominati, altresì, due docenti proposti dal Collegio dei docenti quali supplenti dei componenti effettivi in caso di impedimento o assenza degli stessi.

3. Il Collegio dei docenti può proporre, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a far parte della commissione.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono tener conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità.

6. Nell'ipotesi di impedimento, rinuncia o assenza di uno o più componenti effettivi della Commissione, intervenuta in qualsiasi fase della procedura concorsuale, il Coordinatore provvede alle sostituzioni necessarie, sulla base dei nominativi dei supplenti contenuti nel decreto rettorale di nomina della Commissione, tenuto conto, ove presente, dell'affinità scientifica fra il rinunziante e il subentrante.

Art. 19 - Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene conseguito a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Entro e non oltre 90 giorni successivi alla scadenza del triennio del proprio Corso di dottorato, ciascun dottorando deve presentare la tesi al Collegio dei docenti in formato elettronico e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato. Il dottorando è dichiarato decaduto, su proposta del Collegio docenti e con provvedimento Rettorale, quando, senza manifestare alcuna giustificazione per fatti imprevisti e gravi intervenuti, non presenti la tesi e la relazione entro il termine predetto.

4. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università del Salento e a tutti i soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è definita dal successivo articolo 20. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. Nel caso in cui la tesi sia respinta non sarà più possibile la

discussione. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

6. La tesi di dottorato deve essere comunque discussa entro e non oltre 5 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno di corso, salvo eventuale rinvio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 del DM 45/2013.

La tesi non può essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno accademico di corso.

7. Entro novanta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università del Salento deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da se-greto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte dell'interessato, della tesi finale in formato digitale, della quale l'Università del Salento garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che mediante il deposito obbligatorio per legge presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

9. Nell'ambito delle Convenzioni tra Università, italiane e straniere, è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

10. Su delibera del Collegio docenti, previa richiesta avanzata allo stesso dal dottorando interessato, il Rettore rilascia la certificazione di Doctor Europaeus. Esso è un label aggiuntivo al titolo di Dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale e che non costituisce un titolo accademico con valore sovranazionale.

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus può essere rilasciata quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi dall'Italia (le relazioni dei referee dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un altro Paese europeo;
- parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella dall'italiano, individuata dal Collegio dei docenti;
- la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca, della durata di almeno 3 mesi, svolto in un Paese europeo diverso dall'Italia.

11. Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e quello presso l'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Università del Salento che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità e che ne effettuerà il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze

Art. 20 - Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione per l'esame finale di Dottorato. Tale Commissione è composta da tre componenti proposti dal Collegio dei Docenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca, di cui al massimo uno interno all'Università del Salento e gli altri due esterni all'Ateneo salentino, allo stesso Collegio e agli eventuali soggetti convenzionati con l'Università del Salento ai fini del corso di Dottorato.

Della Commissione non potrà far parte il tutor del dottorando. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, non convenzionate con l'Università del Salento ai fini dello specifico corso di dottorato. In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a far parte della commissione.

2. Con il medesimo decreto il Rettore designa il Presidente della Commissione, che provvede a tutti gli adempimenti connessi alla procedura di cui è incaricato.
 3. Con il Decreto di nomina della Commissione, il Rettore designa altresì due docenti proposti dal Collegio quali supplenti dei componenti effettivi in caso di loro impedimento o assenza.
 4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
 5. La Commissione per l'esame finale di dottorato è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta.
 6. Ove il candidato sia assente ingiustificato il giorno fissato dalla Commissione per sostenere l'esame finale, detto esame è da considerarsi sostenuto con esito negativo.
 7. A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all'atto del superamento dell'esame finale, è conferito dal Rettore. L'Università del Salento ne certifica il conseguimento.
 8. Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Generale e dal Direttore della Scuola di dottorato in carica al momento del rilascio del titolo e fa esplicita menzione del dottorato e dell'eventuale indirizzo frequentato.
- La sottoscrizione del diploma può avvenire con firma autografa o digitale.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

ART.21 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Dottorando gode dello status di studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello fino alla conclusione del terzo anno.
2. L'ammissione al dottorato, con o senza borsa di studio, comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 del DM 45/2013.
3. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando (con o senza borsa di studio) a svolgere attività retribuite, verificando la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca relative al Corso. Il Collegio dei docenti verificherà periodicamente il raggiungimento degli obiettivi formativi e di ricerca assegnati ai dottorandi. Ove questi non fossero raggiunti il Collegio procederà alla revoca dell'autorizzazione. Per i dottorandi con borsa di studio il Collegio dei docenti può autorizzare esclusivamente lo svolgimento di attività retribuite coerenti con l'acquisizione ed il trasferimento di competenze relative all'ambito formativo e di ricerca proprio del Corso di dottorato. Per i dottorandi senza borsa di studio il Collegio dei docenti autorizzerà lo svolgimento di attività retribuite impegnandosi a verificare che le medesime non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. Il Dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata del corso, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Collegio dei Docenti.

8. Il Dottorando è tenuto a seguire, secondo le disposizioni del Collegio, le attività didattiche ed a svolgere le attività di ricerca, nonché a presentare, al termine di ciascun anno di corso, al Collegio dei Docenti, una relazione riguardante l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio medesimo.

9. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei Docenti almeno una volta l'anno, di massima entro 30 giorni dalla fine dell'anno di Corso.

10. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di dottorato, di specializzazione, di perfezionamento, di Master e ad ogni altro corso di studi erogato dall'università e da altro ente pubblico o privato. Non è parimenti consentito il conseguimento, nel medesimo anno accademico, di due titoli accademici, fatta salva l'ipotesi di un accordo di co-tutela per il conseguimento di un titolo congiunto e l'ipotesi di sospensione della carriera dottorale nell'ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo.

11. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

12. Il Dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, può svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. L'Università del Salento garantisce ai dottorandi adeguati livelli di internazionalizzazione e di mobilità attraverso strumenti di sostegno ordinari e straordinari, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 22 - Interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia

1. Assenze ingiustificate superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

2. La sospensione della frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere concessa, su richiesta del dottorando, nei seguenti casi:

- a) maternità (paternità) e puerperio,
- b) congedo parentale,
- c) grave e documentata malattia,
- d) servizio civile,
- e) gravi e motivati motivi familiari e personali tali da recare pregiudizio all'attività di studio che saranno valutati dal Collegio dei docenti.

La sospensione è accordata per i casi di cui alle lett. c), d) ed e) per un periodo massimo complessivo di un anno, anche non consecutivo, per l'intera durata del corso.

Nel computo del periodo di sospensione massimo non si calcolano le ipotesi di congedo parentale, di maternità/paternità e puerperio per i quali la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che, in nessun caso, la durata del corso può essere abbreviata.

3. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate valutate dal Collegio dei docenti tenuto conto del percorso formativo svolto dal dottorando sino a quel momento;
- c) comportamenti in contrasto con i doveri di cui all'articolo 21 opportunamente valutati dal Collegio dei docenti.

La decadenza decorre dalla data di interruzione della frequenza da parte dei dottorandi o dalla data della delibera del Collegio dei docenti nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con un mese di anticipo, ove possibile, e in ogni caso in modo tempestivo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia. La borsa di studio sarà assegnata dall'Ateneo, a decorrere dalla data successiva alla rinuncia e fino alla data di conclusione del percorso formativo per la sola copertura della parte residua delle risorse ancora disponibili, ad altro vincitore sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore con il decreto rettorale di emanazione.
2. Per effetto delle modifiche introdotte al precedente art. 6, comma 9, lett. c), in ordine alla durata ed al numero dei mandati dei Coordinatori dei Corsi di dottorato si dispone che i coordinatori attualmente in carica possano cumulare, al termine della scadenza del mandato in corso di svolgimento, un ulteriore ed unico mandato pari a quattro anni.